



Comune di Pordenone

Prot. n.

COMUNE DI PORDENONE c_g888
Prot.N. 0073124 / P AOOPN01/GEN
Data: 20 settembre 2022 Class: 9-2

Ordinanza n. 540/2022
Data 20/09/22

OGGETTO: Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento della tradizionale processione della "Madonna del Rosario" **prevista per domenica 02 ottobre 2022.**

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI CORDENONS

Vista l'istanza presentata il 16 settembre 2022 (Prot. Gen. n° 71488/A del 15/09/2022) da Mons. Giosuè Tosoni, nella sua qualità di Parroco della Parrocchia Santi Ilario e Taziano in Torre di Pordenone, per lo svolgimento della tradizionale processione dedicata alla Madonna del Rosario nella giornata di domenica 02 ottobre 2022 e che come dichiarato transiterà nelle seguenti vie: con partenza alle ore 11.15 dal piazzale della Chiesa Santi Ilario e Taziano in Torre di via Vittorio Veneto fino alla rotatoria con via Carnaro e di seguito via General Cantore, via Damiano Chiesa fino alla rotatoria con viale della Libertà, ritorno sullo stesso percorso fino al sagrato della chiesa Santi Ilario e Taziano, strade cui è proprietario questo Comune;

Preso atto che nella suddetta istanza è stato significato che *"la manifestazione religiosa si terrà nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza"*;

Rilevata la necessità, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone, di accogliere la richiesta ed adottare idonei provvedimenti di viabilità;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

ORDINA

Il giorno **domenica 02 ottobre 2022 dalle ore 11.15 e fino a termine necessità:**

- **LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE** per tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente percorso, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo, nelle seguenti vie o piazze: via Vittorio Veneto fino alla rotatoria con via Carnaro, via General Cantore, via Damiano Chiesa.

Deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo il citato percorso.

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, il Comando scrivente nel limite della disponibilità del personale in servizio e compatibilmente con le altre attività d'istituto, provvederà ad assicurare un idoneo servizio atto alla regolamentazione della viabilità necessaria.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza, restando inteso che - eccetto situazioni d'emergenza - questi dovranno transitare a bassa velocità.

DISPONE

- che l'organizzazione della processione dovrà adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che la processione si svolga in modo ordinato e che siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;
- che dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della processione al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della processione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità al presente provvedimento;
- che ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;
- che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, mentre gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

AVVISA

- che l'organizzazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della processione e in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi;
- che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della processione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dall'obbligo di avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123 del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, avranno cura di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL COMANDANTE
dott. Massimo Olivotto

